

(N. 2890)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 1953

Sistemazione del personale
degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di venire incontro alla grave situazione in cui venne a trovarsi il personale degli Enti locali profugo dalla Venezia Giulia e dalle altre zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, con il decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, fu provveduto al suo temporaneo collocamento presso enti similari del territorio nazionale; in applicazione di tale provvedimento sono stati collocati circa tre mila profughi, la maggior parte dei quali di ruolo, già dipendenti da Comuni, Provincie, Aziende municipalizzate ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle zone predette.

Tale sistemazione non è stata sempre priva di difficoltà, essendosi dovute conciliare le esigenze del personale profugo, specie per quanto riguarda la sede e le possibilità di alloggio, con la situazione del personale e con

le esigenze funzionali dei vari enti; d'altra parte, le disposizioni del decreto legislativo 22 febbraio 1946 hanno contemplato provvidenze solo in via transitoria, conferendo alla sistemazione del suddetto personale un carattere precario, non atto a disciplinare la relativa posizione giuridica, nè idoneo a garantire un'adeguata tutela delle rispettive posizioni di carriera e di trattamento economico.

Considerata tale situazione e dato che da tempo è stato definito l'assetto delle zone di confine, in dipendenza del Trattato di pace, si impone l'urgente necessità di un provvedimento legislativo che preveda la sistemazione definitiva del personale in questione, collocato in via provvisoria ai sensi del decreto legislativo n. 137. A tal fine provvede il presente disegno di legge, che è stato elaborato sulla base di un'ampia disamina del problema, d'intesa

con le Amministrazioni concertanti, sentite le categorie interessate, e che, nelle sue linee fondamentali, si ispira ai seguenti principi.

* * *

Viene riconosciuto il diritto alla stabilità del personale profugo di ruolo, prevedendosi l'immediata sistemazione in pianta stabile ed in soprannumero presso gli enti ove è stato sistemato in via provvisoria, con la posizione stabilita nel relativo decreto ministeriale e, cioè, con qualifiche e gradi corrispondenti a quelli dei dipendenti in servizio presso gli enti suddetti, in relazione alle mansioni già svolte presso l'ente di provenienza. Tale personale dovrà, quindi, essere progressivamente assorbito nei posti di organico che siano o si rendano successivamente disponibili presso gli enti interessati, e, a questo fine, viene previsto, in un primo tempo, la chiamata diretta del personale profugo ai posti di ruolo dell'ente presso il quale sia collocato, che risultino eventualmente disponibili dopo la sistemazione del relativo personale avventizio, a norma delle vigenti disposizioni, e successivamente la riserva a favore del personale medesimo, che vi partecipi, riportandovi l'idoneità, del 50 per cento dei posti che saranno messi a concorso presso enti locali, anche diversi da quelli di assegnazione. Siffatta provvidenza si appalesa necessaria, occorrendo accelerare, per quanto possibile, il totale assorbimento negli organici dei dipendenti profughi, in modo anche da ridurre la spesa gravante a carico degli enti interessati per il personale in soprannumero; nè, d'altra parte, essa deve appalesarsi contrastante con le aspettative degli aspiranti ai pubblici concorsi presso enti locali, ove si consideri che trattasi di sistemazione di dipendenti di ruolo che già ebbero a superare appositi concorsi presso gli enti di provenienza. Purtuttavia, nell'intento di non ledere gli interessi di carriera del personale di ruolo in servizio presso gli enti locali suddetti, viene escluso l'assorbimento del personale profugo in posti di organico che siano conferibili per promozione o per concorso interno, così come il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale medesimo viene limitato ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Le norme previste consentiranno, d'altro lato, ai dipendenti profughi che non abbiano trovato adeguata sistemazione presso gli enti ove sono stati collocati, per quanto concerne sia il riconoscimento del relativo stato giuridico ed economico, sia la residenza, la possibilità di aspirare a sedi più ambite con il semplice conseguimento dell'idoneità nei concorsi che verranno banditi anche presso enti locali diversi da quelli ove si trovino attualmente sistemati.

Per il personale sanitario laureato di ruolo per il quale, in genere, esistono posti unici, onde, risulterebbe difficilmente applicabile il beneficio della riserva di posti, si osserva poi che a' termini del terzo comma dell'articolo 2 dello schema, esso potrà trovare immediata sistemazione in ruolo, dato che, essendo già stati per la maggior parte sistemati per concorso i sanitari interini ed essendo stati lasciati vacanti i posti occupati temporaneamente dai dipendenti profughi, avrà modo di conseguire, senza concorso, la nomina ai posti suddetti.

Per il personale profugo non di ruolo lo schema prevede, all'articolo 4, l'applicazione del trattamento corrispondente a quello stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale avventizio che presta servizio presso gli enti ove il personale suddetto è stato collocato. Si è, per altro, ritenuto, nel capoverso dello stesso articolo, di subordinare alla garanzia del nulla osta del Ministero dell'interno l'eventuale adozione di provvedimenti concernenti la risoluzione dei relativi rapporti d'impiego, come si manifesta giustificato dalla particolare condizione in cui il personale medesimo viene a trovarsi nei rapporti con il Comune presso il quale è stato collocato, che comporta di evitare l'eventualità di provvedimenti di licenziamento da parte degli enti interessati, ove non abbiano a risultare adeguatamente giustificati.

Le disposizioni dell'articolo 4 suddetto non troveranno, peraltro, applicazione nei riguardi del personale non di ruolo sanitario, interino od incaricato, avendo, come noto, gli incarichi e gli interinati limitata durata ed essendo, quindi, privi del carattere di un normale rapporto d'impiego non di ruolo.

Disposizioni analoghe a quelle previste per il personale di ruolo dovranno essere applicate,

secondo l'articolo 6 dello schema, anche al personale delle aziende municipalizzate che sia sistemato presso enti similari. Qualora la sistemazione del personale suddetto sia stata effettuata provvisoriamente presso enti locali di diversa natura, si è peraltro, ritenuto di dover parificare il loro trattamento a quello dei relativi dipendenti non di ruolo, data la speciale configurazione che riveste il rapporto d'impiego presso le aziende municipalizzate, tale da non consentire di essere assimilata a quella degli impieghi di ruolo presso gli enti locali; si è, comunque, ritenuto necessario di consentire a quest'ultimo personale la facoltà di chiedere il passaggio presso aziende municipalizzate, nel qual caso esso verrà a fruire dello stesso trattamento che viene applicato al personale il quale sia stato collocato presso siffatte aziende.

Sotto ogni altro riflesso, le norme dello schema legislativo sono ispirate al principio che siano applicate ai rapporti di impiego del personale profugo, che viene contemplato, le stesse disposizioni stabilite per il personale degli enti locali e delle aziende municipalizzate, così come lo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti che svolgano mansioni analoghe presso gli enti ove il collocamento è stato disposto. Oltre alla cennata garanzia che è prevista dall'articolo 4 per i dipendenti non di ruolo, qualora vengano proposti per il licenziamento, si è, comunque, altresì ritenuto, a tutela del personale profugo, di espressamente prevedere, nell'articolo 11, l'applicazione a detto personale, che a giudizio del Ministero dell'interno risulti licenziato per comprovati motivi politici o razziali durante il cessato regime, delle disposizioni legislative relative alla riammissione in servizio ed al riconoscimento dell'anzianità, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e della riliquidazione della pensione. Va, al riguardo, infatti osservato che le disposizioni vigenti in materia di riassunzione in servizio e di ricostruzione della carriera presuppongono per per la loro attuazione che la riassunzione venga disposta presso l'ente medesimo che effettuò il licenziamento, laddove, nel caso, tali enti non fanno più attualmente parte del territorio dello Stato; d'altro lato, si è ravvisato conveniente di limitare la ricostruzione della carriera

ai soli effetti degli aumenti periodici dello stipendio e della riliquidazione della pensione, non essendo nella fattispecie da prendersi in considerazione la concessione di promozioni agli interessati, attualmente assegnati presso enti diversi da quelli che abbiano effettuato il loro licenziamento.

Nel quadro delle finalità cui il provvedimento è ispirato, si è, poi, ritenuto, all'articolo 12, di dover conservare al Ministero dell'interno, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, qualora trattisi di sanitari, la facoltà di provvedere al collocamento presso enti locali di quel personale che ancora non sia stato sistemato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Il trattamento di quiescenza del personale contemplato dallo schema di provvedimento è regolato dagli articoli da 7 a 10.

Già secondo le vigenti disposizioni, all'Erario fa carico l'onere delle quote delle pensioni relative ai periodi di servizio prestato dal personale profugo presso gli enti di provenienza, nei casi in cui i relativi contributi non siano stati versati agli Istituti di previdenza ovvero siano stati versati a Casse locali (decreti legislativi 23 agosto 1943, n. 731, e 18 gennaio 1947, n. 69).

In particolare, con l'articolo 7, viene prevista l'iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione Generale omonima del Ministero del tesoro od all'Istituto nazionale della previdenza sociale — a seconda delle varie categorie — di tutto il personale profugo, anche se già iscritto a monti o regolamenti locali di pensioni, ponendosi a carico dello Stato i contributi dovuti dagli enti di provenienza per il periodo intercorrente fra la data di cessazione del servizio presso gli enti medesimi e quella del collocamento presso enti similari nel territorio statale.

L'articolo 8 contempla l'assunzione a carico dello Stato delle quote di pensione dovute dagli enti di provenienza, nei casi in cui sia ammessa la liquidazione di assegni di quiescenza con onere ripartito fra gli enti stessi e gli istituti di previdenza, nei casi in cui non sia previsto il cumulo dei servizi agli effetti del trattamento di quiescenza, viene concessa agli interessati la facoltà del riscatto.

Nell'articolo 9 si prevede il riconoscimento, agli effetti del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dal personale profugo presso Municipi coloniali italiani, assistito da polizze di assicurazioni stipulate con l'I.N.A. od altri Istituti.

In considerazione del carattere di obbligatorietà che ha rivestito per gli Enti locali la assunzione del personale profugo collocato presso di essi a' termini del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, e che parimenti verrà ad assumere la relativa, definitiva sistemazione da disporsi a norma del provvedimento in esame — la quale, mentre necessariamente prescinde dalle concrete esigenze funzionali degli enti interessati, risponde a finalità di ordine generale, al cui onere non potrebbe sottrarsi l'Erario statale — viene, con l'articolo 14 previsto che, a favore degli enti locali presso i quali sia stato sistemato in soprannumero personale di ruolo già appartenente agli enti locali delle zone di confine, possa venire concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo statale in misura non eccedente la metà delle

spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo.

Alla spesa relativa, prevista in lire 400 milioni, sarà fatto fronte, per il corrente esercizio finanziario, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio.

Si soggiunge che nel provvedimento trovano accoglimento talune aspirazioni che sono state prospettate, a nome della categoria, dalla « Unione Nazionale Profughi Dipendenti da Enti Locali » e, in particolare, nell'articolo 12, viene prevista la facoltà per il Ministero dello interno di disporre trasferimenti del personale in parola presso altri enti locali, al fine di rendere possibile il conferimento allo stesso di una posizione d'impiego maggiormente rispondente a quella goduta presso gli enti di provenienza, nonchè, in via eccezionale, di rivedere, allo stesso fine, entro il termine di 60 giorni, le qualifiche conferite con i decreti di collocamento adottati a norma del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, fermi i criteri stabiliti nel decreto legislativo medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale degli enti locali delle zone di confine, che, in dipendenza del Trattato di pace, approvato col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Il personale di ruolo temporaneamente collocato presso enti simili del territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, si intende sistemato in pianta stabile presso gli enti cui è stato assegnato, con la posizione stabilita nel relativo decreto ministeriale; tale sistemazione deve considerarsi in soprannumero ed indipendente

dal numero dei posti previsti negli organici degli enti medesimi.

Qualora presso gli enti suddetti, dopo che siano state disposte le sistemazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267, risultino posti vacanti con funzioni analoghe a quelle svolte dal personale profugo presso gli enti di provenienza, che si siano resi disponibili entro il 31 dicembre 1950 e che siano conferibili per pubblico concorso o per chiamata diretta, tali posti saranno assegnati al personale suindicato in servizio presso gli enti ove si siano verificate le vacanze, secondo l'ordine di anzianità di servizio da calcolarsi a norma dell'articolo 5 della presente legge.

Per il personale sanitario laureato e per le ostetriche si procederà all'assegnazione dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili successivamente, secondo i criteri indicati nel comma precedente, salva la facoltà

prevista dall'articolo 10-bis aggiunto al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con la legge 4 novembre 1951, n. 1188.

Art. 3.

La metà dei posti da conferire per pubblico concorso che siano o si rendano successivamente vacanti presso gli enti previsti dall'articolo precedente è assegnata — salvo le percentuali stabilite per i dipendenti di ruolo o non di ruolo dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267 — al personale profugo di cui all'articolo medesimo, anche se in servizio presso enti locali diversi da quelli ove si verificano le vacanze, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai relativi concorsi, abbia chiesto di parteciparvi e vi abbia conseguito l'idoneità.

Qualora i posti siano da conferire per chiamata diretta, la percentuale medesima va applicata nei confronti del personale profugo in possesso dei requisiti prescritti, che ne abbia fatta domanda.

Per le nomine del personale profugo previste dal presente articolo e da quello precedente si prescinde dal requisito relativo al limite di età.

Art. 4.

Al personale non di ruolo, collocato presso enti similari nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi.

I provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto di impiego del personale suddetto sono subordinati al nulla-osta del Ministero dell'interno, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale sanitario incaricato od interino; per il rimanente personale sanitario il nulla-osta previsto dal comma prece-

dente è di competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 5.

Al personale previsto negli articoli precedenti, nonchè a quello che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già conseguita la sistemazione in organico presso enti locali è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e con effetto dalla data di assunzione presso l'ente di assegnazione, l'anzianità di servizio raggiunta presso gli enti di provenienza, nell'ultimo grado conseguito, qualora esso non sia inferiore a quello ricoperto presso gli enti del territorio dello Stato.

Il servizio non di ruolo prestato presso gli enti di provenienza è, a tale effetto, considerato utile soltanto nei confronti del personale che presso gli enti del territorio nazionale non sia nominato a posti di ruolo.

Art. 6.

Al personale delle aziende municipalizzate sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di pari grado o categoria dipendente dalle aziende presso le quali sia stato collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Il personale suddetto sarà considerato in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti con funzioni analoghe a quelle stabilite, nel relativo decreto ministeriale di collocamento, e sarà riassorbito, secondo l'ordine di anzianità di servizio, entro il limite massimo della metà delle nuove assunzioni che saranno disposte.

Il personale collocato presso enti locali diversi dalle aziende municipalizzate s'intende assimilato al relativo personale non di ruolo, con l'osservanza delle disposizioni previste dal precedente articolo 4; esso potrà, tuttavia, chiedere di essere assunto presso aziende similari a quelle di provenienza, con diritto ad essere nominato, qualora in possesso dei prescritti requisiti, entro il limite della metà delle nuove assunzioni che saranno effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Il personale contemplato dalla presente legge, anche se non collocato presso enti similari, è iscritto, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso gli enti di provenienza, agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ovvero all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche se in precedenza sia stato iscritto a monti pensioni comunali, regolamenti, convenzioni, istituti o fondi speciali per pensioni.

Restano, tuttavia, in vigore le eventuali convenzioni stipulate dagli enti locali di provenienza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altri istituti di assicurazione a carattere nazionale, salva la facoltà per gli interessati di chiedere il passaggio d'iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi, in tal caso il periodo di servizio precedentemente assistito dalle predette convenzioni come reso con iscrizione a regolamento speciale di pensione.

I contributi dovuti per legge e per le suddette convenzioni dagli enti locali fanno carico al bilancio dello Stato per il periodo intercorrente fra la data di cessazione dal servizio presso gli enti locali di provenienza e la data del temporaneo collocamento ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Art. 8.

Qualora, a norma degli ordinamenti degli istituti di previdenza, sia stato provveduto o debba provvedersi alla liquidazione di assegni di quiescenza con onere ripartito fra gli istituti medesimi e gli enti locali indicati nell'articolo 1, lo Stato subentra negli obblighi e nei diritti degli enti suddetti. Allo Stato fanno, altresì, carico gli eventuali contributi arretrati dovuti dagli enti medesimi agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri istituti di previdenza a carattere nazionale.

Le disposizioni previste dai predetti ordinamenti riguardanti la cumulabilità dei servizi ed il riparto dell'assegno di quiescenza con

una quota a carico dello Stato, ai sensi del precedente comma, si estendono anche ai servizi resi presso le aziende municipalizzate con iscrizione a regolamenti, convenzioni, casse, istituti o fondi speciali di pensione.

Per i servizi resi senza iscrizione agli istituti di previdenza, non ammessi al cumulo agli effetti del trattamento di quiescenza, potrà essere chiesto il riscatto, qualora ricorrano le condizioni previste dagli ordinamenti degli istituti predetti.

Ai fini del riconoscimento dei servizi resi presso gli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, le Prefetture, a richiesta della Direzione generale degli Istituti di previdenza, raccoglieranno i possibili elementi di prova atti a stabilire la durata, la natura e lo svolgimento del rapporto di impiego degli interessati, rilasciando una dichiarazione facente fede delle circostanze sopra enunciate.

Art. 9.

Per i dipendenti, impiegati e salariati in servizio, iscritti al 1° gennaio 1951 o successivamente alla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali od alla Cassa di previdenza dei salariati degli enti locali amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del tesoro, è riconosciuto utile, agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato in qualità di impiegati o salariati di ruolo metropolitani presso i municipi coloniali italiani, purchè, durante il periodo stesso, siano stati assistiti, ai fini previdenziali, da polizza di assicurazione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro istituto assicurativo.

Nel caso di cessazione dal servizio presso alcuno degli enti locali iscritti agli istituti di previdenza, qualora il conferimento dell'assegno di riposo si effettui dagli istituti stessi, il riconoscimento di cui al comma precedente viene regolato dalle norme previste dagli ordinamenti delle Casse di previdenza sopra menzionate, considerandosi, agli effetti del cumulo, il servizio come prestato con iscrizione a regolamento speciale di pensione. L'assegno di riposo per il complessivo servizio sarà liquidato e corrisposto dagli istituti di

previdenza, i quali si rivarranno, per il periodo di servizio coloniale, verso lo Stato a carico del capitolo di spesa per le pensioni del Ministero dell'interno.

Il riconoscimento di cui trattasi avviene su domanda degli interessati, da presentarsi alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero, qualora la cessazione dal servizio avvenga entro detto termine, all'atto della cessazione stessa od entro un anno dalla data di assunzione in servizio soggetto ad iserizione alle Casse di previdenza. Con la domanda gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, consentire la cessione a favore dello Stato dei diritti provenienti dalla polizza di assicurazione di cui al primo comma; nell'ipotesi che già siano avvenute la liquidazione o la riscossione da parte dell'interessato o dei suoi aventi causa, l'importo relativo dovrà essere versato allo Stato, in unica soluzione entro sei mesi dalla data della domanda o, in caso di cessazione dal servizio entro tale termine, con ritenuta sull'assegno di riposo.

Art. 10.

Per il personale già collocato presso enti similari restano ferme le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli enti suddetti sono, peraltro, esonerati dall'obbligo di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 2 della legge stessa.

Il termine di sei mesi, previsto al primo comma dell'articolo 4 di detta legge, decorre, per il personale di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Le questioni relative alla eventuale inefficacia delle nomine e degli atti di carriera del personale previsto dalla presente legge, adottati posteriormente alla data dell'8 settembre 1943, sono attribuite alla competenza del Ministero dell'interno e, per il personale sanitario, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Al personale che, a giudizio del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, risulti licenziato per comprovati motivi politici o razziali durante il cessato regime, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla riammissione in servizio ed al riconoscimento dell'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di stipendio o della riliquidazione della pensione.

Art. 12.

Il Ministero dell'interno, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, qualora trattasi di personale sanitario, ha facoltà di assegnare agli enti locali, agli effetti degli articoli precedenti, il personale che eventualmente non sia stato ancora collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Tale collocamento può essere disposto anche presso Regioni ed enti similari, da esse istituiti e si osservano, in tale caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste negli articoli precedenti.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno può disporre il trasferimento del personale già collocato presso enti locali, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta, ad altro ente di natura simile, qualora il provvedimento renda possibile il conferimento al personale medesimo di una posizione di impiego e di un trattamento economico e di quiescenza maggiormente rispondenti a quelli risultanti presso gli enti di provenienza. Può, altresì, entro lo stesso termine ed allo stesso fine, rivedere le posizioni già attribuite con i decreti ministeriali di collocamento al personale suddetto, che ne faccia domanda nel termine suindicato, avuto riguardo alle qualifiche conferite e fermi i criteri stabiliti dal decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Art. 13.

Le norme contenute nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Art. 14.

Agli enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale di ruolo già appartenente agli enti locali delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato potrà essere concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la metà della spesa per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo.

La concessione del contributo suddetto sarà effettuata dal Ministro dell'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 15.

Alla spesa di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto

fronte, per l'esercizio finanziario 1952-53, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio e, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.